

ISTITUITI GLI ELENCHI DISTINTI PER GLI ESERCENTI LE MEDICINE E LE PRATICHE NON CONVENZIONALI

Il Consiglio Direttivo, nella sua seduta del 4.06.2010, preso atto ed adottate “Linee guida per la formazione nelle medicine e pratiche non convenzionali riservate ai Medici Chirurghi e agli Odontoiatri della Commissione Salute – Conferenza Stato/Regioni” approvate dal Consiglio Nazionale FNOMCeO del 12.12.2009, ha istituito gli Elenchi distinti dei medici chirurghi e degli odontoiatri esercenti le seguenti medicine e pratiche non convenzionali: Agopuntura – Fitoterapia – Medicina Ayurvedica – Medicina Antroposofica – Medicina Omeopatica – Medicina Tradizionale Cinese – Omotossicologia.

Hanno diritto ad essere iscritti negli elenchi distinti per le medicine e le pratiche non convenzionali tutti i Medici Chirurghi e gli Odontoiatri iscritti all’Ordine che ne facciano domanda ed abbiano i requisiti di cui alle Linee Guida nazionali per come adottate e sopra richiamate, e, nello specifico, abbiano seguito un percorso formativo, effettuato esclusivamente presso soggetti pubblici o privati accreditati alla formazione ad orientamento clinico, che corrisponda ai seguenti requisiti:

1. i corsi di formazione in agopuntura, fitoterapia, omeopatia, omotossicologia, medicina antroposofica, ayurvedica, medicina tradizionale cinese, dovranno prevedere un monte ore di almeno 600 ore delle quali non meno di 400 ore di formazione teorica, non meno di 100 ore di pratica clinica, a cui vanno sommate n. 100 ore di formazione guidata e lo studio individuale dell'allievo.
2. riguardo alle tecniche complementari che richiedono specifica manualità dovrà essere adeguatamente valutato ed elevato il monte ore riservato alla pratica.
3. gli insegnamenti di tipo complementare non dovranno superare il 20% del monte ore complessivo di formazione teorica.
4. agli allievi sarà fatto obbligo di frequenza dell'80% delle lezioni sia a livello teorico che pratico.
5. i corsi di formazione dovranno prevedere insegnamenti sulle specifiche previsioni legislative e deontologiche in materia.
6. la durata dei corsi di formazione non potrà essere inferiore ai tre anni.
7. il conseguimento di un attestato di frequenza e di superamento di una verifica al termine di ciascuno degli anni di corso previsti, con la previsione della discussione finale di una tesi.

Fino all’andata a regime del nuovo percorso formativo l’iscrizione negli elenchi distinti per le medicine e le pratiche non convenzionali resta subordinata esclusivamente al possesso dell’attestato rilasciato dai soggetti pubblici e privati accreditati alla formazione che, nel frattempo, avranno provveduto ad aumentare le ore di insegnamento teorico-pratico a 400 per i corsi conclusi nel 2010, a 500 per i corsi conclusi nel 2011 fino a giungere alla regolamentazione a regime nel 2012; tutto ciò nel rispetto, comunque, del rapporto proporzionale tra attività teorica e pratica per come previsto negli altri requisiti sopra indicati.

In sede di prima applicazione, hanno altresì diritto all’iscrizione negli Elenchi distinti per le medicine e le pratiche non convenzionali tutti i Medici Chirurghi e gli Odontoiatri iscritti all’Ordine che ne facciano domanda e che alla data del 4.06.2010 risultino in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) attestato rilasciato al termine di un corso nella medicina e pratica non convenzionale specifica, di almeno 200 ore di insegnamento teorico-pratico, della durata triennale e verifica finale;
- b) attestazione di iter formativo costituito da corsi anche non omogenei che permettano, per il programma seguito e per il monte ore svolto, di aver acquisito una competenza pari a quella ottenibile con corsi di cui al punto a);
- c) certificazione di formazione, documentata per almeno cinque anni, acquisita sotto la supervisione di un medico chirurgo o di un odontoiatra esperto riconosciuto nella materia;
- d) documentazione di almeno cinque anni di docenza nella medicina e pratica non convenzionale specifica presso un soggetto pubblico e privato accreditato alla formazione che, a giudizio del consiglio, possieda requisiti didattici idonei;
- e) certificazione di pratica clinica nella medicina e pratica non convenzionale specifica, in struttura pubblica da almeno due anni rilasciata dal responsabile della struttura.